

STATUTO ADSPE

Art. 1. - DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

L'Associazione, costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile e della legge 11 Agosto 1991 n° 266, ha la denominazione di ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE PROBLEMI EMATOLOGICI - Università di Roma "La Sapienza" per brevità "A.D.S.P.E." o "AD SPEM".

L'Associazione ha sede in Roma.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta solo per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci a norma degli articoli seguenti.

L'Associazione non ha fini di lucro, è regolata nel rispetto dei principi di democrazia e prescinde da distinzioni inerenti sesso, lingua, razza, religione, nazionalità ed idea politica.

Art. 2.- SCOPI

- a) Organizzazione e modalità della raccolta di sangue ed emoderivati.
- b) Attività associativa, di propaganda, di promozione e di educazione alla donazione gratuita del sangue e degli emoderivati attraverso l'impegno personale dei soci.
- c) Tutela della salute dei donatori nell'ambito dell'attività trasfusionale.
- d) Rapporti e convenzioni con Enti ed Associazioni aventi analoghe finalità, nonché con Centri Trasfusionali.
- e) Promozione di Gruppi Associati di soci donatori.

L'Associazione può perseguire gli scopi sopra descritti anche attraverso i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, escluso ogni fine di lucro, nell'osservanza delle leggi vigenti.

Art. 3.- SOCI

Gli aderenti all'Associazione si distinguono in :

- a) **Soci Donatori.** In occasione della loro prima donazione e a seguito di loro esplicita richiesta i donatori diventano Soci Aspiranti. Diventano Soci Donatori coloro che effettuano la donazione per la seconda volta. Lo status di socio permane quando questi effettui almeno una donazione ogni 24 mesi, salvo giustificato motivo richiesto dalla struttura trasfusionale.
- b) **Soci Collaboratori.** Sono Soci Collaboratori i Volontari che prestino gratuitamente, con carattere di periodicità e continuità, attività personale in favore dell'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.
- c) **Soci Sostenitori.** Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che eroghino contributi periodici e continuativi a favore dell'Associazione.
- d) **Soci Onorari.** Sono Soci Onorari coloro i quali acquisiscano particolari meriti nei confronti dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo delibera sull'acquisizione, variazione e decadenza dello status di socio.

Art. 4.- PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) contributi da privati.
- b) contributi da Enti o Istituzioni pubbliche e rimborsi da convenzioni..
- c) contributi da Organismi internazionali.
- d) donazioni e lasciti testamentari.
- e) proventi netti derivanti da attività commerciali e produttive marginali per il conseguimento dei fini istituzionali.

STATUTO ADSPE

La tenuta dei libri contabili è affidata ad un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso.

La revisione dei conti è affidata ad un Revisore contabile, iscritto all'Albo, eletto dall'Assemblea.

L'anno di attività associativa inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo, chiuso il 31 Dicembre dell'anno precedente, e di quello preventivo.

Il bilancio ha il compito di dare un quadro fedele dei risultati di gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria. Esso si compone dei seguenti documenti:

- a) *Rendiconto della gestione*: comprende i proventi e le spese, nonché le sopravvenienze e le insussistenze sul patrimonio verificatesi nel corso dell'anno.
- b) *Stato Patrimoniale*: comprende gli elementi patrimoniali attivi e passivi e descrive i beni di proprietà dell'Associazione, nonché eventuali donazioni o lasciti.
- c) *Relazione sulla gestione*: descrive i principali eventi e risultati conseguiti nell'anno cui fa riferimento il rendiconto "sub a)", nonché i servizi erogati, le variazioni dei costi di gestione rispetto all'anno precedente, i criteri di valutazione utilizzati, le principali fonti di finanziamento ed i principali fatti accaduti nel periodo intercorrente fra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio. Tale relazione deve contenere altresì una nota descrittiva dell'impiego dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali eventualmente intraprese dall'Associazione.

Al bilancio deve essere allegata la Relazione del Revisore contabile.

Art. 5.- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) *Assemblea Generale dei Soci*;
- b) *Consiglio Direttivo*.

Art. 6.- COMPETENZE dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- a) Accettazione di donazioni o lasciti.
- b) Acquisto, trasformazione e alienazione di beni immobili.
- c) Nomina, definizione delle responsabilità e numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
- d) Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, di un Presidente Onorario dell'Associazione.
- e) Approvazione dei bilanci.
- f) Modifiche allo Statuto.
- g) Scioglimento dell'Associazione e determinazione delle modalità di liquidazione.

Art. 7.- CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo, di cui all'Art. 4 (5°, 6°, 7°, comma), e del bilancio preventivo, dal Presidente o da chi ne fa le veci con il mezzo ritenuto più opportuno.

L'Assemblea dei Soci viene inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci

Art. 8.- COSTITUZIONE dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

STATUTO ADSPE

Il socio impossibilitato a partecipare personalmente può delegare per iscritto, a rappresentarlo, un altro socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo.

Il socio delegato non può rappresentare più di due associati.

Le deleghe devono essere presentate alla Presidenza prima dell'inizio dell'Assemblea.

Art. 9. UFFICIO DI PRESIDENZA dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

La Presidenza è assunta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il Presidente dell'Assemblea è designato dai soci presenti a maggioranza.

Il Presidente dell'Assemblea garantisce l'attuazione del regolamento di Assemblea.

Il Segretario, per la verbalizzazione dell'Assemblea, è nominato dal Presidente.

La Segreteria dell'Assemblea deve essere assunta da un notaio se all'ordine del giorno sono in discussione modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10.- DELIBERAZIONI dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Ogni socio, donatore e collaboratore volontario, presente personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea delibera sui casi di decadenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il voto è palese, se non diversamente disposto nel Regolamento dell'Assemblea Generale.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

Le deliberazioni assembleari devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma di legge.

Art. 11.- COMPOSIZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può essere composto da cinque a tredici soci (secondo delibera dell'Assemblea Generale).

I Consiglieri sono nominati per tre anni e prestano la loro opera gratuitamente.

I Consiglieri possono essere rieletti per non più di tre incarichi consecutivi.

Venendo meno, uno o più consiglieri vengono sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo. Quelli così nominati restano in carica fino alla prima adunanza dell'assemblea che la potrà ratificare.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, per giusta causa, la decadenza dalla carica dei suoi membri. La decadenza avviene in ogni caso a seguito di assenze ingiustificate a quattro riunioni consecutive.

Venendo meno la maggioranza dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio; i consiglieri uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea Generale dei soci per la ricostituzione del Consiglio stesso e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.

Art. 12.- COMPETENZA del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, eccettuati soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea Generale dei soci.

STATUTO ADSPE

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Può proporre all'Assemblea Generale dei soci la nomina di uno o più Presidenti Onorari.

Per evitare soluzioni di continuità il Consiglio nomina un Vice Presidente che fa le veci del Presidente nel caso di sua assenza, impedimento o mancanza.

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente ed, in caso di sua assenza, al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi con relativi poteri al Presidente, al Vice Presidente, come pure ad uno o più dei suoi membri, individualmente, o costituendoli in Comitati, dei quali il Consiglio Direttivo stesso determina il funzionamento, con l'eventuale partecipazione di membri anche estranei al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare la convocazione, entro il 30 aprile di ogni anno, dell'Assemblea Generale dei Soci, di cui all'articolo 7, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Annuale Consuntivo, di cui all'articolo 4 (5°,6°,7° comma), composto dal rendiconto della gestione, dallo stato patrimoniale, e dalla relazione sulla gestione, oltre alla relazione del Revisore contabile. Se l'Assemblea non approva il bilancio il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo decade con delibera motivata dell'Assemblea con il voto dei 2/3 dei presenti. In caso di decadenza il Consiglio Direttivo gestisce la struttura fino alla scadenza del mandato se mancano meno di dodici mesi. Se alla scadenza manca più di un anno la prima assemblea utile dovrà avere all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Consiglio.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

- redige e delibera il regolamento di ogni Assemblea Generale.
- esegue le delibere dell'Assemblea Generale, cura la realizzazione delle linee di politica associativa indicate dalle stesse e delibera su tutte le attività volte al raggiungimento degli scopi sociali.
- predisporre schemi per la organizzazione di sedi e sezioni esterne di donatori.
- delibera su eventuali inizi di attività commerciali e/o produttive marginali escluso ogni fine di lucro.
- può redigere un regolamento che disciplini il funzionamento tecnico/amministrativo dell'Associazione, che deve essere ratificato dalla prima Assemblea dei Soci.

Art. 13.- CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione o, nella di Lui mancanza od assenza, dal Vice Presidente almeno trimestralmente con il mezzo ritenuto più opportuno senza vincoli e termini di preavviso.

La convocazione deve essere effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente se richiesta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio, i quali dovranno, peraltro, precisarne l'oggetto.

Si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 14.- ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti .

In caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'adunanza .

Le deliberazioni consiliari devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza stessa.

Il Segretario Generale, di regola, redige il verbale dell'adunanza.

Art. 15.- NORME GENERALI

Per quanto non contemplato esplicitamente dal presente statuto si rimanda alla normativa di legge in vigore in materia di Associazioni senza fine di lucro.